



Comune di Marcignago

Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia
C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.32 27-11-2017	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018.
--------------------	---

CODICE ENTE 11223

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **19:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Barbieri Lorenzo	Presente	
VIOLA PAOLO CARLO	Presente	
BELLINZONA ALBERTA	Presente	
PAOLILLO MAYRA	Presente	
GHIGNA ANNA MARIA	Presente	
LANZI DIEGO	Assente	
PAPETTI ROBERTO	Presente	
PALERMO CINZIA	Presente	
GHIGNA BIANCA	Presente	
MARTINI CARMELO	Presente	
PALOMBELLA LUIGI	Presente	
Su n. 11 componenti risultano	Presenti n. 10	Assenti n. 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede la **Sig.ra ALBERTA BELLINZONA** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Nigro Fausta**
- La seduta è Pubblica

Assessori esterni:

DAVIDE ROVIDA	P
----------------------	----------

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 32 del 27-11-2017

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio 1° N. 32 del 23.11.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018." qui allegata.

UDITO il Sindaco il quale, su richiesta del Presidente del Consiglio, illustra il punto all'odg precisando che per il 2018 verranno mantenute le stesse aliquote IMU del 2017 elencate nella tabella di cui all'allegata proposta.

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 1°;

CON LA seguente votazione resa per alzata di mano

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)

ASTENUTI N. //

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta del Responsabile del Servizio 1° N. 32 del 23.11.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018."
2. Di demandare al Responsabile del Servizio 1° gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

COMUNE DI MARCIGNAGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 23.11.2017 AD
OGGETTO:

“APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018.”

Il Responsabile del Servizio 1°

all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2016 con il quale ha confermato la sottoscritta Responsabile del Servizio 1, attribuendole, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 - del D.Lgs. 267/00, funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/00 fino alla fine del mandato.

RICHIAMATO il **Disegno di Legge** relativo al Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e al Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020, che prevede ancora il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti, prorogando la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;

- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*»

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni vigenti, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati negli anni 2016 e 2017;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, l'aliquota applicabile a tale fattispecie è quella stabilita nell'anno 2017 per gli immobili generici.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. del 31.01.2017 n. 5, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe dell'IMU per l'anno 2017 e ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2018, come di seguito riassunte:

Progressivo	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2018	Detrazioni IMU 2018
1	Abitazione Principale escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenza	Non soggette ad IMU	
2	Abitazioni Principali, di cui alle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenza (una per categoria C2,C6,C7)	4 per mille	200,00
3	Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 12 regolamento IMU)	Non soggetti ad IMU	
4	Fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	Non soggette ad IMU	

	dei soci assegnatari		
5	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggette ad IMU	
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta –(articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni)	-
8	Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5-istituti di credito, cambio e assicurazione.	7.60 per mille	
9	Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7.60 per mille	
10	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. aree fabbricabili, cat B, cat D5, cat A1-A8-A9 non abitazione principale e C non pertinenza ecc)	7.60 per mille	
11	Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile	

RICHIAMATO l'art. 10 - comma 4 - lettera b del Decreto Legge n. 35 dell' 08.04.2013 che prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote della detrazione nonché i

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360 del 28.09.1998.

VISTO che i Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia, delle suddette deliberazioni e dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di **confermare per l'anno 2018**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote:

Progressivo	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2018	Detrazioni IMU 2018
1	Abitazione Principale escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenza	Non soggette ad IMU	
2	Abitazioni Principali, di cui alle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenza (una per categoria C2,C6,C7)	4 per mille	200,00
3	Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 12 regolamento IMU)	Non soggetti ad IMU	
4	Fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggette ad IMU	
5	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggette ad IMU	
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore	-

		agricolo che sono esenti imposta –(articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni)	
8	Fabbricati del gruppo catastale “D” industriali e commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell’IMU con aliquota standard del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 3 punti percentuali l’aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5-istituti di credito, cambio e assicurazione.	7.60 per mille	
9	Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7.60 per mille	
10	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. aree fabbricabili, cat B, cat D5, cat A1-A8-A9 non abitazione principale e C non pertinenza ecc)	7.60 per mille	
11	Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile	

2. di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di provvedere ai successivi adempimenti inerenti l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018.

COMUNE DI MARCIGNAGO

Provincia di Pavia

**Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.32 DEL 23-11-2017**

(firmati digitalmente ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD))

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 23-11-2017

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 23-11-2017

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE
ALBERTA BELLINZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fausta Nigro